

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 23/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/12/2023 alle ore 10:00.

L'anno DUEMILAVENTITTE il giorno VENTITTE del mese di DICEMBRE alle ore 10:00, con le modalità prescritte dalla vigente disciplina si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCO RUBINI	P	GIULIA TESTONI	P	MATTIA POSSENTI	A
ALESSANDRO SANDRI	P	VIRGINIA LAFFI	P		
ELMINA COMANI	A	NICOLA ALBICOCCHI	P		
MANUELA NANNI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P		
SERGIO SALSEDO	A	VALERIO FLAGELLA	A		
MIRKO SOLDATI	P	BRUNO BONIFACI	A		
Presenti in sede 8		Presenti in Collegamento 0		Assenti 5	

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MESSINO' PIETER J. per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Tenuto conto inoltre che l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) disponeva la sospensione dell'aumento dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017 rispetto al livello dell'anno 2015;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 23/12/2023

- comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano l'inserimento nei regolamenti comunali per l'applicazione della TARI le particolarità di seguito riepilogate:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Ritenuto pertanto dover provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Grizzana Morandi;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#)*”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Dato atto

- del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, i pareri come nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Presenti n. 8

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente il precedente Regolamento per l’applicazione della nuova Tassa sui rifiuti TARI, approvato con propria deliberazione n. 13 del 20/05/2023 e abrogato a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento;
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il 01 gennaio 2024;
3. di dare atto che dall’entrata in vigore del presente regolamento TARI sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quest’ultimo, precedentemente adottate dall’Ente;
4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia come previsto dall’art. 1 comma 767 della Legge 27/12/2019 n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del MEF rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021).

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Grizzana Morandi

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA	4
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA.....	4
Art. 7 - LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	6
Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	6
TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI	7
Art. 9 - COSTO DI GESTIONE.....	7
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE....	8
Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE.....	10
Art. 16 - ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 17 - SCUOLE STATALI.....	11
Art. 18 - TASSA GIORNALIERA.....	11
Art. 19 - TRIBUTI PROVINCIALI	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
Art. 20 - RIDUZIONE PER USO NON CONTINUATIVO DI UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 21 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	13
Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI	13
Art. 23 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIFIUTI SPECIALI	14
Art. 24 - ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
Art. 25 - ULTERIORI RIDUZIONI.....	15
Art. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	16
Art. 27 - POTERI DEL COMUNE	16
Art. 28 - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO	16
Art. 29 - SANZIONI E INTERESSI.....	17
Art. 30 - RISCOSSIONE	17
Art. 31 - DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	17
Art. 32 - RIMBORSI.....	17
Art. 33 - IMPORTI MINIMI.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	18
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE CATEGORIE TARIFFARIE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. La Tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tari. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
2. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
3. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli *standard* qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Atersir;
4. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
5. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Atersir, è disponibile sul portale *web* dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
6. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale secondo la normativa vigente.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3.04.2006 n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature dialberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 183, comma 2, lett. b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. In conformità ai principi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, rientrano tra i rifiuti urbani tutti i rifiuti, da qualunque fonte prodotti, che siano per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, senza rilevanza dell'attività da cui vengono prodotti, indipendentemente dall'inclusione dell'attività all'interno dell'Allegato L-*quinquies*, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tassa dovuta per i locali di uso comune e

per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della Tassa i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, sono escluse da tassazione **le utenze domestiche** indicate, a mero titolo esemplificativo, di seguito:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo chiuse prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica e gas): tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione; l'esenzione decorre dalla data di presentazione di quest'ultima. Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il Contribuente deve darne tempestiva comunicazione; resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare la Tassa indebitamente non applicata comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione. Sono sempre soggette a Tari le utenze domestiche pertinenziali di categoria C/01, C/02, C/03, C/04, C/06 e C/07, anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete;
 - c) unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed alla superficie oggetto dell'intervento; comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzato;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio parcheggi, aree verdi, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - f) fabbricati dichiarati non agibili o non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, sono escluse da tassazione **le utenze non domestiche** indicate, a mero titolo esemplificativo, di seguito:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
 - b) i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; sono comunque soggette alla Tassa tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - c) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uso dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio;
 - g) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - h) locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i) locali ed aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri, limitatamente alle superfici dei locali ove vengono prodotti esclusivamente tali rifiuti;
 - j) superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
 - k) fabbricati dichiarati non agibili o non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
 - l) impianti sportivi e altri locali di proprietà comunale, anche affidati in gestione, purché nei medesimi sia svolta un'attività istituzionale con modalità non commerciali;
4. Sono sempre soggette a Tari le utenze non domestiche anche se sprovviste dei servizi pubblica rete, diverse da quelle elencate al comma 3.
5. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte ed idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sedi di richiesta di modifica o variazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero annosolare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni.

Art. 7 - LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla Tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si rimanda all'art. 22.
3. La riduzione spetta su istanza del contribuente presentata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento allegando la dichiarazione di cui all'art. 22, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tassa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento, individuata con le modalità stabilite dal legislatore, la superficie assoggettabile alla Tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai Contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212 del 27.07. 2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla Tassa è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. In fase di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 salvo diversa rilevazione opportunamente riscontrabile

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

Art. 9 - COSTO DI GESTIONE

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'Ente territorialmente competente, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa deroga normativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale è addebitato o recuperato dal Piano secondo le disposizioni normative e regolatorie vigenti.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salva diversa scadenza prevista dalla norma.

4. Le tariffe approvate dal Consiglio Comunale acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'interno del "*Portale del Federalismo Fiscale*", a condizione che quest'ultima avvenga entro il 14 ottobre dell'anno a cui le tariffe si riferiscono, salva deroga normativa del termine.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma 3 e nel rispetto delle formalità di cui al comma 4, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe applicate per l'anno precedente.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla Tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o occupanti/detentori. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare, all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale, la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui è avvenuto l'inizio del possesso o dell'occupazione/detenzione dei locali ed aree soggette, con decorrenza dell'applicazione della Tassa dal giorno dell'avvenuto possesso o occupazione/detenzione.
4. Ai fini dell'applicazione della Tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tassa stessa. In quest'ultimo caso il Contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della modificazione con decorrenza dal giorno dell'avvenuta variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto tale dato verrà desunto dai residenti iscritti in anagrafe al 01 gennaio di ciascun anno.
5. La dichiarazione di cessato possesso o occupazione/detenzione dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione e decorre dal giorno di cessato possesso o occupazione/detenzione direttamente presso l'ufficio o tramite indirizzo di posta elettronica tributi@comune.grizzanamorandi.bo.it.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato al

punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

a) Utenze domestiche:

- i. Generalità del possessore/occupante/detentore/, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
- iii. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; è comunque facoltà dell'Ente richiedere al Contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- iv. Numero degli occupanti i locali;
- v. Data in cui ha avuto inizio il possesso o l'occupazione/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- vi. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

b) Utenze non domestiche

- i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne. E' comunque facoltà dell'Ente richiedere al Contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
 - v. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - vi. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - vii. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet istituzionale dell'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura": in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della email.
9. La dichiarazione è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
11. Nel caso di decesso del Contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno

provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.

12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, potranno invitare il Contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del Contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della Tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile, salvo conguaglio, come di seguito specificato:
 - a. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della Tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al **1 gennaio** dell'anno di riferimento o al momento dell'occupazione per nuove utenze. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. colf-badanti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art.12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 - b. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
 - 1) anziano collocato in casa di riposo;
 - 2) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
 - 3) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
2. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), e 3) della lettera b. del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.
3. Nel caso di abitazione non locata tenuta a disposizione da un soggetto residente, il numero di occupanti viene fissato dai componenti dell'abitazione principale con un massimo di n. 3

componenti.

4. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti viene stabilito in 3 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 12.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono pertinenziali ad utenze ad uso abitativo soggetta a tassazione si considerano utenze domestiche detenute da un occupante se non utilizzate per attività commerciali-artigianali-industriali.
6. Per i locali che costituiscono pertinenza di utenze domestiche, ai fini del calcolo della Tassa, non si applica la parte variabile della tariffa.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presenta diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della Tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'allegato n. 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - ESCLUSIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani non domestici all'interno dei quali non viene esercitata un'attività produttiva, commerciale o relativa a servizi in genere, sono tassate in categoria domestica – UD01- e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa se vengono rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono relativi ad un'attività imprenditoriale cessata o inattiva o che comunque non svolge all'interno del locale o dell'area in oggetto alcuna attività, nemmeno di deposito o stoccaggio

- di merci, materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti o qualsiasi altro materiale e/o attrezzatura;
- b) non hanno i requisiti per beneficiare dell'esclusione completa dal pagamento;
 - c) sono inutilizzati, vuoti e privi di utenze di rete attive.
2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere attestati dal soggetto passivo con la presentazione, entro i termini ordinari, della dichiarazione, corredata di un'autocertificazione della sussistenza dei requisiti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta dall'imprenditore individuale oppure dal legale rappresentante dell'ente di natura collettiva.
 3. L'agevolazione spetta per la parte dell'anno in cui si concretizzano i requisiti di cui al comma 1.
 4. Per i controlli e l'accertamento si applica l'art. 22, comma 7, del presente regolamento.

Art. 17 - SCUOLE STATALI

1. La Tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 18 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti domestici e non domestici prodotti dai soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la Tassa giornaliera.
2. L'occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della Tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della Tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della Tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone giornaliero di cui all'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Alla Tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della Tassa annuale.
8. La Tassa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. Alla Tassa giornaliera non si applicano le riduzioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e

quello addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio competente tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

11. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la Tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Grizzana Morandi in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – RIDUZIONE PER USO NON CONTINUATIVO DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30%, sia nella componente fissa sia nella componente variabile, per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni.
2. La riduzione tariffaria di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 23 o, in caso contrario, dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. L'amministrazione, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, ha la facoltà di contribuire in tutto o in parte nel pagamento del prelievo ad utenze domestiche e non domestiche.
4. In particolare all'atto dell'approvazione del piano tariffario potrà decidere di accollarsi, in tutto o in parte:
 - a) per le utenze domestiche il prelievo dovuto dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.
 - b) per le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) il prelievo dovuto da soggetti che si impegnano ad adottare interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti, un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero il conferimento all'isola ecologica comunale di rifiuti urbani.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15%, sia nella componente fissa che in quella variabile, del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare al Gestore apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani non domestici di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza tuttavia ricorrere integralmente al mercato ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della Tassa.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani non domestici prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani non domestici avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla Tassa dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora con la dichiarazione da presentarsi entro i termini di cui sopra, emerga che nell'anno precedente non siano stati raggiunti i parametri della tabella di cui al comma 2, si procederà al

- recupero della riduzione già applicata per l'intera annualità.
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.
 6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che effettuano la scelta di ricorrere al mercato per il recupero di tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti, nessuno escluso, sono esentate dalla corresponsione della quota variabile della Tassa con la decorrenza di cui al penultimo periodo del presente comma. In caso di cessazione anticipata della volontà di ricorrere al mercato, l'utenza torna soggetta alla corresponsione della quota variabile dalla data di comunicazione della volontà al gestore del servizio o, se antecedente, dalla data in cui il servizio di raccolta viene nuovamente attivato. Del ricorso al mercato e dell'eventuale rinuncia allo stesso deve essere data notizia mediante la presentazione della dichiarazione nei seguenti termini:
 - a) per l'anno di tassazione 2024: entro il 31 maggio 2023;
 - b) per l'anno di tassazione 2025 e successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
 7. In caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione fattuale verrà recuperata la tassa con aggiunta delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 23 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIFIUTI SPECIALI

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività qualiquantitativa di rifiuti.

Categoria Attività	Descrizione attività	% abbattimento superficie
Und12	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Und12	Laboratori fotografici, eliografie	15%
Und13	Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Und 08	Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Und15	Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Und15	Tornitori, officine meccaniche	20%
Und 02	Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

2. L'esenzione di cui all'art. 7 e le riduzioni di superficie di cui al comma precedente vengono riconosciute solo ai Contribuenti che provvedano ad indicare in denuncia il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici produttive di rifiuti speciali indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc) distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire su richiesta in sede di verifiche e accertamenti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento

in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante e/o disapplicazione della stessa, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 24 - ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, domestici e non domestici. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, domestici e non domestici. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze fuori dalla zona servita, per le quali il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari, la Tassa da applicare è ridotta in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la Tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 25 - ULTERIORI RIDUZIONI

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del Comune in base a criteri definiti con specifica Deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione o della riduzione dell'attività.
2. Per le medesime motivazioni di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni a favore anche delle utenze domestiche.
3. Per l'applicazione delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non opera il limite al cumulo delle riduzioni e agevolazioni di cui all'art. 26.
4. Al fine di garantire la sostenibilità sociale delle tariffe a seguito dell'unificazione tariffaria degli ex territori dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dall'anno 2022 il Consiglio Comunale può prevedere, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, riduzioni della tariffa via via decrescenti fino al loro azzeramento.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con risorse provenienti dalla fiscalità generale, salvo che le disposizioni normativa prevedano diversamente.
6. Gli agriturismi che svolgono la propria attività in conformità alla legislazione regionale di settore e che offrono servizi di pernottamento sono tassati in categoria 7 o 8 rispettivamente se offrono anche servizi di ristorazione o meno e, tenuto conto della localizzazione in area agricola e quindi la diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta

la parte di rifiuti organici, è riconosciuta loro una riduzione del 15% della tariffa complessiva.

Art. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste non può superare il 70% della Tassa.

TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27 - POTERI DEL COMUNE

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata o in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al Contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di affidamento a soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997 o di cui all'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, tali adempimenti sono affidati al gestore della Tassa nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del Contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla Tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. salvo diversa rilevazione opportunamente riscontrabile

Art. 28 - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle

entrate comunale.

5. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, esuccessive modificazioni.

Art. 29 - SANZIONI E INTERESSI

1. Relativamente all'applicazione di sanzioni in sede di accertamento sarà applicato quanto previsto dai commi 695,696,697,698,699 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della Tassa.

Art. 30 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai Contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento con ogni specifica utenza e relativi modelli di versamento. La mancata ricezione dell'invito di pagamento non rappresenta condizione esimente per il mancato versamento della Tassa.
2. La TARI è versata con le modalità previste dalla Legge.
3. Il numero di rate del pagamento della Tassa e relative scadenze verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'Ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo della Tassa annua da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. La Tassa per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente individuate dalle modifiche normative che dovessero intervenire.
6. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge mediante l'utilizzo dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, quando necessaria, mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 31 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Gli importi dovuti a seguito di avviso di accertamento possono essere rateizzati, previo riconoscimento del debito, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 796 e ss., della Legge n. 160/2019.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:
3. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
4. Agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Atersir;
5. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

6. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 80,00.
7. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.
8. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.
9. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 32 - RIMBORSI

1. Gli importi versati in eccesso possono essere rimborsati entro 5 anni dall'eseguito versamento con le modalità e i termini di cui all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere richiesti in compensazione dal contribuente sulle annualità successive della TARI o di altri Tributi gestiti dal Comune di Grizzana Morandi.
3. Nel caso in cui il contribuente che ha richiesto il rimborso delle somme presenti delle posizioni debitorie pregresse nei confronti del Comune di Grizzana Morandi, a qualsiasi titolo, il Funzionario responsabile TARI procede alla compensazione d'Ufficio indipendentemente dalle richieste avanzate dal contribuente all'interno dell'istanza di rimborso.
4. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
 - c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.
5. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Art. 33 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento della Tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 19 sia superiore ad € 12,00.
2. Per la Tassa giornaliera di cui all'art. 18 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 3,00.
3. Sono eseguiti rimborsi di importo superiore a € 12,00.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. A partire da tale data di cui al comma precedente sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento adottate dai Comuni partecipanti alla fusione.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione con 1 occupante
UD02	Utenza domestica residenziale - abitazione con 2 occupanti
UD03	Utenza domestica residenziale - abitazione con 3 occupanti
UD04	Utenza domestica residenziale - abitazione con 4 occupanti
UD05	Utenza domestica residenziale - abitazione con 5 occupanti
UD06	Utenza domestica residenziale - abitazione con 6 o più occupanti

UTENZE NON DOMESTICHE

UDN01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
UDN02	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
UDN03	Stabilimenti balneari e aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
UDN04	Esposizioni, autosaloni, magazzini, aree scoperte
UDN05	Alberghi con ristorante
UDN06	Alberghi senza ristorante
UDN07	Case di cura e di riposo
UDN08	Uffici, agenzie
UDN09	Banche, istituti di credito e studi professionali
UDN10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
UDN11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
UDN12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
UDN13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
UDN14	Attività industriali con capannoni di produzione
UDN15	Attività artigianali di produzione beni specifici
UDN16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
UDN17	Bar, caffè, pasticceria
UDN18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
UDN19	Plurilicenze alimentari e/o miste
UDN20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

SEDUTA DEL 23 dicembre 2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
----------	--

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 14/12/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Luca Cecchini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 14/12/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Luca Cecchini</i>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 52 DEL 14/12/2023



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 23/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Franco Rubini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).